



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° IX / 2744

Seduta del 22/12/2011

---

Presidente

**ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

RACCORDO AUTOSTRADALE INTERREGIONALE MORTARA – STROPPIANA. CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E REGIONE LOMBARDIA

Il Dirigente

Aldo Colombo

Il Direttore Generale

Mario Rossetti

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**PREMESSO** che con legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 la Regione Lombardia ha disciplinato la programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale e con d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9865 la direttrice Broni-Pavia-Mortara è stata individuata, tra le direttrici della rete autostradale della Lombardia;

**DATO ATTO** che l'attuazione dell'autostrada regionale in argomento ha un percorso attuativo consolidato nei seguenti passaggi formali:

- con d.g.r. 4 agosto 2005 n. 8/00462 Regione Lombardia ha conferito a Infrastrutture Lombarde S.p.A., nell'ambito delle finalità dei settori di attività e delle modalità di funzionamento definiti dalle norme regionali, il ruolo di soggetto concedente dell'autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara, la relativa Convenzione è stata sottoscritta il 15 dicembre 2005 e repertoriata in data 22 dicembre 2005 al n. 8598/RCC della raccolta Convenzioni e Contratti della Regione Lombardia;
- con d.g.r. 4 maggio 2007 n. 8/4659, la Regione Lombardia ha assunto le determinazioni della Conferenza dei servizi che, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al progetto preliminare dell'autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara;
- con d.g.r. 14 luglio 2010 n. 9/283 ha espresso il parere di competenza e Infrastrutture Lombarde S.p.A. il 16 settembre 2010 ha sottoscritto la convenzione di concessione con SABROM S.p.A. risultata concessionaria dell'autostrada regionale in argomento a esito di gara di evidenza pubblica;

**RILEVATO** che la prosecuzione naturale della direttrice Broni – Pavia – Mortara è rappresentata dal tratto autostradale Mortara – Stroppiana, in Piemonte, con innesto al raccordo A26/A4 andando a realizzare una connessione della maglia autostradale che collegherà l'autostrada A26 con l'autostrada A21, concorrendo al progressivo completamento del corridoio europeo n. 5 della rete TEN – T / Trans-European Networks - Transport;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia acquisì una progettazione preliminare relativa alla realizzazione del collegamento autostradale interregionale Mortara – Stroppiana, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., al fine di avere a disposizione un valido ed esaustivo supporto tecnico per le valutazioni da effettuare da parte di Regione Lombardia con soggetti terzi (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli,



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

ecc.);

**RILEVATO** che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007", ha riconosciuto al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale;

**CONSIDERATO** che con la medesima disposizione legislativa, la Regione Piemonte ha delegato alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell'intera opera autostradale Broni-Stroppiana (A26), compreso il tratto autostradale ricadente in territorio piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo altresì di mantenere a sé le competenze territoriali e ambientali attraverso l'approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del tratto ricadente in territorio piemontese;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia all'art. 1 comma 1 della l.r. 3 agosto 2009 n. 14 riconosce al collegamento autostradale Broni-Stroppiana (A26), con particolare riferimento al raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26), importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Piemonte e con il sistema autostradale nazionale;

**DATO ATTO** altresì che Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della l. r. 14/2009, ha stabilito che per l'approvazione del progetto del tratto ricadente nel territorio lombardo del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) si applicano le disposizioni dell'art. 19 della l. r. 4 maggio 2001, n. 9 e che l'affidamento della concessione del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) è effettuato dalla Regione Lombardia anche per il tratto ricadente nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 51 della l. r. del Piemonte 9/2007, previa stipulazione di apposita convenzione con la stessa Regione Piemonte, stabilendo altresì di avvalersi di Infrastrutture Lombarde S.p.A., per l'esercizio delle sue funzioni di ente concedente;

**VISTO** lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

per la realizzazione del raccordo autostradale interregionale Mortara-Stroppiana finalizzato a dare seguito alle previsioni normative delle due Regioni per l'attuazione dell'intervento in argomento (Allegato1);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 28 novembre 2011 n. 103, che approva lo schema della Convenzione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte;

**DATO ATTO** che con successivi atti si provvederà a mettere in essere le ulteriori azioni di competenza della Regione Lombardia tra le quali le prime attività conseguenti alla sottoscrizione della convenzione saranno:

- indizione della Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto preliminare del del Raccordo Autostradale Interregionale Mortara – Stroppiana e successivamente
- assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi

e, che qualora ne ricorrano le condizioni, saranno assunte le ulteriori eventuali determinazioni per giungere alla concessione individuando le soluzioni più idonee e sostenibili sia a esito del confronto territoriale sia finanziariamente;

**RILEVATO** che l'articolo 7 della Convenzione prevede che Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione del Collegamento Autostradale un contributo pubblico che sarà determinato sulla base del piano economico – finanziario del progetto preliminare e che comunque non sarà superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5 e che tale contributo potrà essere soggetto a riduzione e/o annullamento in base alle offerte dei concorrenti nella gara per l'affidamento della Concessione;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione del Collegamento Autostradale un contributo pubblico pari a 15 milioni di euro a valere sul capitolo 7453 del bilancio regionale per l'esercizio 2013, sul quale sarà presente sufficiente disponibilità a seguito dell'approvazione definitiva del bilancio 2012/2014. Eventuali ulteriori necessità, determinate sulla base del piano



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

economico – finanziario del progetto preliminare, non dovranno essere comunque superiori a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della legge regionale della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5 potranno essere garantite solo compatibilmente con le future disponibilità esistenti a bilancio e richiederanno un'integrazione alla suddetta Convenzione;

### **VISTI:**

- il Programma Operativo 18 "Realizzazione delle infrastrutture per lo sviluppo";
- l'Obiettivo Specifico 18.1 "Completamento del disegno delle infrastrutture per la mobilità";
- l'Obiettivo Operativo 18.1.2 "Programmazione e attuazione delle autostrade regionali";
- l'Azione 18.1.2.2 "Broni-Pavia-Mortara e collegamento con Stroppiana (A26)";

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la realizzazione del raccordo autostradale interregionale Mortara-Stroppiana (Allegato 1) composta da n. 13 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la Convenzione sopra richiamata sarà sottoscritta dall'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ovvero, in caso di impossibilità, dal Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia;
3. Di stabilire che con successivi atti si provvederà a mettere in essere le ulteriori azioni di competenza della Regione Lombardia e, qualora ne ricorrano le condizioni, e ad assumere ulteriori eventuali determinazioni per giungere alla concessione individuando le soluzioni più idonee e sostenibili sia a esito del confronto territoriale sia finanziariamente;



**Regione Lombardia**

LA GIUNTA

---

4. Di stabilire che riguardo il punto 7 della Convenzione sopra richiamata Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione del Collegamento Autostradale un contributo pubblico pari a 15 milioni di euro a valere sul capitolo 7453 del bilancio regionale per l'esercizio 2013, sul quale sarà presente sufficiente disponibilità a seguito dell'approvazione definitiva del bilancio 2012/2014. Le eventuali ulteriori necessità determinate sulla base del piano economico – finanziario del progetto preliminare approvato non saranno comunque superiori a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della legge regionale della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5, potranno essere garantite solo compatibilmente con le future disponibilità esistenti a bilancio e richiederanno un'integrazione alla suddetta Convenzione.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE LOMBARDIA  
PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE INTERREGIONALE  
"MORTARA-STROPPIANA"**

L'anno 2009, il giorno [●] del mese di [●]

**tra**

la **Regione Lombardia**, in persona di [●], con sede in Milano, , codice fiscale [●]

**e**

la **Regione Piemonte**, in persona di [●], con sede in Torino [●], codice fiscale [●]

**premessso**

- a) che la Regione Lombardia ha disciplinato la programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale con legge regionale 4 maggio 2001 n. 9;
- b) che, in attuazione di tale legge, la Giunta Regionale della Lombardia ha individuato le direttrici di sviluppo delle rete autostradale della Lombardia, elencando tra queste la direttrice Broni-Pavia-Mortara, con delibera 19 luglio 2002 n. 7/9865;
- c) che con delibera della Giunta regionale 4 maggio 2007 n. VIII/4659, la Regione Lombardia ha approvato il progetto preliminare relativo a siffatta direttrice;
- d) che la prosecuzione naturale della direttrice Broni - Pavia - Mortara è rappresentata dal tratto autostradale che collega il Comune di Mortara in Lombardia al Comune di Stroppiana in Piemonte;
- e) che la realizzazione della direttrice Broni-Pavia-Mortara, al pari del tratto autostradale Mortara - Stroppiana consentiranno di collegare l'autostrada A26 con l'autostrada A21, concorrendo al progressivo completamento del c.d. corridoio 5;
- f) che la Regione Lombardia ha acquisito una progettazione preliminare relativa alla realizzazione del collegamento autostradale interregionale Mortara - Stroppiana;

**premessso**

g) che, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (*"Legge finanziaria per l'anno 2007"*), la Regione Piemonte ha riconosciuto *"al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale"* (v. comma 1);

h) che, a tale fine, con la medesima disposizione legislativa, la Regione Piemonte ha delegato *"alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell'intera opera autostradale Broni-Stroppiana (A26), compreso il tratto autostradale ricadente in territorio piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente"* (v. comma 2);

i) che, infine, ai sensi sempre dell'art. 51 della legge regionale n.9/2007, la Regione Piemonte ha stabilito di mantenere a sé *"le competenze territoriali e ambientali attraverso l'approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del tratto ricadente in territorio piemontese"* (v. comma 3);

**premessso**

l) che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge regionale 3 agosto 2009 n. 14, la Regione Lombardia ha stabilito che *[Per l'approvazione dei progetti del tratto ricadente nel territorio lombardo del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale). L'affidamento della concessione del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26) è effettuato dalla Regione Lombardia anche per il tratto ricadente nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), previa stipulazione di apposita convenzione con la medesima Regione. Nell'esercizio delle sue funzioni di ente concedente, la Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture Lombarde S.p.A..];*

m) che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 5, come modificato dall'art. 1 comma 3 della legge regionale 3 agosto 2009 n. 14, la Regione Lombardia ha esteso il contributo pubblico stanziato per il tratto autostradale Broni-Mortara anche al collegamento autostradale Mortara-Stroppiana (A26);

n) che con convenzione stipulata in data [●], la Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde l'esercizio delle funzioni di soggetto concedente per la realizzazione del collegamento autostradale interregionale Mortara-Stroppiana ai sensi della predetta legge regionale [●];

**premesse**

o) che la Giunta regionale del Piemonte ha approvato lo schema della presente convenzione con delibera n. [●] del [●];

p) che la Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema della presente convenzione con delibera n. [●] del [●];

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

**(Premesse)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2**

**(Definizioni)**

Ai fini della interpretazione della convenzione, ai termini di seguito elencati è attribuito il seguente significato:

*Amministrazioni Interessate* indicano le amministrazioni pubbliche interessate all'approvazione del Progetto Preliminare e all'approvazione del Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

*Attività Funzionali* indica le attività relative all'occupazione e sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente, delle aree costituenti pertinenze del Collegamento Autostradale;

*Canone Concessorio* indica il canone annuo che il Concessionario deve versare all'Ente Concedente;

*Codice dei Contratti Pubblici* indica il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (e successive modificazioni);

*Collegamento Autostradale* indica la realizzanda autostrada interregionale per il collegamento viario tra le città di Mortara (PV) e Stroppiana (VC), comprensiva delle relative pertinenze e delle opere connesse;

*Concessionario* indica l'aggiudicatario della Concessione;

*Concessione* indica la concessione per la progettazione definitiva, ivi incluso lo studio di impatto ambientale, la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del Collegamento Autostradale;

*Conferenza di Servizi sul Definitivo* indica la Conferenza di Servizi che si svolge sul Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

*Conferenza di Servizi sul Preliminare* indica la Conferenza di Servizi che si svolge sul Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale;

*Convenzione* indica il presente accordo che disciplina i rapporti fra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte e le relative attività, funzioni e poteri delle medesime Regioni connessi all'approvazione realizzazione del Collegamento Autostradale interregionale "Mortara-Stroppiana";

*Enti Interferiti* indicano i gestori dei servizi interferiti dalla realizzazione del Collegamento Autostradale;

*Ente Concedente* indica la Regione Lombardia, che è stata delegata dalla Regione Piemonte all'esercizio delle funzioni di "ente concedente" con il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9;

*Infrastrutture Lombarde* indica Infrastrutture Lombarde s.p.a., la società *in house* della Regione Lombardia di cui la medesima Regione Lombardia si avvarrà nell'esercizio delle sue funzioni di Ente Concedente, ;

*Parti* indica la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, unitamente considerate;

*Piano economico-finanziario* indica il piano economico finanziario relativo alla Concessione;

*Progetto Definitivo* indica il progetto definitivo del Collegamento Autostradale e il relativo studio di impatto ambientale redatto dal Concessionario in conformità all'art. 93,

comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché alla normativa tecnica regionale in materia di strade;

*Progetto Esecutivo* indica il progetto esecutivo del Collegamento Autostradale redatto dal Concessionario in conformità all'art. 93, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché alla normativa tecnica regionale in materia di strade;

*Progetto Preliminare* indica il progetto preliminare redatto in conformità all'art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché alla normativa tecnica regionale in materia di strade che sarà messo a base di gara per l'affidamento della Concessione;

*Tratto Lombardo* indica il tratto del Collegamento Autostradale tra la città di Mortara (PV) e il confine con la Regione Piemonte;

*Tratto Piemontese* indica il tratto del Collegamento Autostradale tra la città di Stroppiana (VC) e il confine con la Regione Lombardia;

*VIA* indica la valutazione di impatto ambientale che sarà richiesta sul Progetto Definitivo ai sensi degli artt. 19 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

### **Articolo 3**

#### **(La Conferenza di Servizi sul Preliminare)**

##### **3.1. Le amministrazioni interessate da convocare.**

L'Ente Concedente indice la Conferenza di Servizi sul Preliminare, convocando le Amministrazioni Interessate all'approvazione del Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale e, in particolare:

a) con riferimento al Tratto Lombardo:

- (i) la Regione Lombardia;
- (ii) la Provincia di Pavia;
- (iii) il Comune di Mortara;
- (iv) il Comune di Castello d'Agogna;
- (v) il Comune di Ceretto Lomellina;
- (vi) il Comune di S. Angelo Lomellina;
- (vii) il Comune di Castelnovetto;
- (viii) il Comune di Cozzo;

- (ix) il Comune di Langosco
- (x) ogni altra amministrazione ritenuta opportuna e/o necessaria;
- b) con riferimento al Tratto Piemontese:
  - (i) la Regione Piemonte;
  - (ii) la Provincia di Vercelli;
  - (iii) il Comune di Stroppiana;
  - (iv) il Comune di Caresana;
  - (v) ogni altra amministrazione ritenuta opportuna e/o necessaria.

**3.2. Gli enti interferiti da convocare**

L'Ente Concedente convoca altresì alla Conferenza dei Servizi sul Preliminare gli Enti Interferiti o comunque interessati dalla realizzazione del Collegamento Autostradale e, in particolare:

- (i) la società concessionaria dell'autostrada A26;
- (ii) la società concessionaria dell'autostrada Broni - Pavia - Mortara;
- (iii) [l'Anas s.p.a.];
- (iv) [•].

**3.3. I termini e le modalità per la convocazione della conferenza dei servizi.**

L'Ente Concedente indice la Conferenza dei Servizi sul Preliminare entro [quattro mesi] [dalla sottoscrizione della presente convenzione] e convoca le Amministrazioni Interessate e gli Enti Interferiti, mediante raccomandata che deve pervenire almeno quindici giorni prima dalla data fissata per la prima riunione della Conferenza dei Servizi sul Preliminare. L'avviso deve specificare l'oggetto della conferenza. Entro la data fissata per la prima riunione, l'Ente Concedente trasmette una copia integrale del Progetto Preliminare a Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincia di Pavia e Provincia di Vercelli, mentre trasmette alle altre Amministrazioni Interessate e agli Enti Interferiti copia delle parti del Progetto Preliminare sul quale sono tenuti ad esprimersi.

**3.4. Le modalità di svolgimento e di partecipazione alla conferenza dei servizi.**

Nella prima riunione i partecipanti determinano il termine per lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi sul Preliminare che, comunque, deve concludersi entro

[sessanta giorni] dalla data in cui si è svolta la prima riunione. L'Ente Concedente cura la verbalizzazione delle riunioni della Conferenza dei Servizi.

Ciascuna Amministrazione Interessata partecipa alla Conferenza dei Servizi sul Preliminare tramite il suo rappresentante legale o suo delegato o altro soggetto comunque legittimato a esprimere la volontà dell'amministrazione.

### **3.5. Approvazione del Progetto Preliminare.**

Al termine della Conferenza di Servizi sul Preliminare, la Giunta della Regione Lombardia approva con proprio provvedimento il Progetto Preliminare relativamente al Tratto Lombardo sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni Interessate al Tratto Lombardo, mentre la Giunta della Regione Piemonte approva con proprio provvedimento il Progetto Preliminare relativamente al Tratto Piemontese sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni Interessate al Tratto Piemontese. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione Interessata che sia stata regolarmente convocata e non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi sul Preliminare. Il provvedimento che approva il Progetto Preliminare indica le condizioni e le prescrizioni necessarie per ottenere, sul Progetto Definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

### **3.6. Dissenso motivato**

In ogni caso, se il dissenso è espresso, in maniera motivata, da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute o della pubblica incolumità, l'approvazione del Progetto Preliminare sul Tratto Lombardo e/o sul Tratto Piemontese è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 14 quater della legge 8 agosto 1990 n. 241.

### **3.7. Gli effetti dell'approvazione del Progetto Preliminare**

Gli effetti dell'approvazione del Progetto Preliminare in sede di Conferenza di Servizi sono soggetti alla disciplina regionale del Piemonte con riferimento al Tratto Piemontese e alla disciplina regionale della Lombardia con riferimento al Tratto Lombardo. Pertanto, allo stato della legislazione vigente, l'approvazione del Progetto Preliminare comporta:

- a) con riferimento al Tratto Lombardo, l'apposizione di un vincolo di salvaguardia sull'area interessata al progetto che implica l'inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo a nuove edificazioni o ad ampliamenti delle costruzioni esistenti ai sensi dell'art. 19 commi 3 e 4 della legge regionale della Lombardia 4 maggio 2001 n. 9;
- b) con riferimento al Tratto Piemontese, la variante ai piani regolatori comunali, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge regionale del Piemonte 23 aprile 2007 n. 9.

#### **Articolo 4**

##### **(L'affidamento della Concessione)**

**4.1.** L'Ente Concedente provvede, anche tramite Infrastrutture Lombarde all'affidamento della Concessione e della relativa convenzione con il Concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica che sarà svolta secondo le disposizioni vigenti del Codice dei Contratti Pubblici, ponendo a base di gara il Progetto Preliminare approvato dalla Conferenza di Servizi sul Preliminare.

**4.2.** La Concessione ha per oggetto la progettazione definitiva e il relativo studio di impatto ambientale, la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del Collegamento Autostradale. Quanto alla gestione, la Concessione è regolata dalla legge regionale della Lombardia n. 4 maggio 2001 n. 9.

**4.3.** L'Ente Concedente approva gli atti di gara, nonché l'aggiudicazione definitiva della Concessione e della relativa convenzione che deve essere sottoscritta con il Concessionario.

#### **Articolo 5**

##### **(La Conferenza di Servizi sul Definitivo)**

**5.1.** Le amministrazioni interessate e gli enti interferiti da convocare.

L'Ente Concedente indice la Conferenza di Servizi sul Definitivo, convocando le Amministrazioni Interessate all'approvazione del Progetto Definitivo di cui al precedente articolo 3.1., nonché gli Enti Interferiti di cui al precedente articolo 3.2.

**5.2. I termini e le modalità per la convocazione della conferenza dei servizi.**

L'Ente Concedente indice la Conferenza dei Servizi sul Definitivo entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento che conclude il procedimento di VIA sul Progetto Definitivo e convoca le Amministrazioni Interessate e gli Enti Interferiti, mediante raccomandata che deve pervenire almeno quindici giorni prima dalla data fissata per la prima riunione della Conferenza dei Servizi sul Definitivo. L'avviso deve specificare l'oggetto della conferenza. Entro la data fissata per la prima riunione, l'Ente Concedente trasmette una copia integrale del Progetto Definitivo a Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincia di Pavia e Provincia di Vercelli, mentre trasmette alle altre Amministrazioni Interessate e agli Enti Interferiti copia delle parti del Progetto Definitivo sul quale sono tenuti ad esprimersi.

**5.3. Le modalità di svolgimento e di partecipazione alla conferenza dei servizi.**

Nella prima riunione i partecipanti determinano il termine per lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi sul Definitivo che, comunque, deve concludersi entro [sessanta giorni] dalla data in cui si è svolta la prima riunione. L'Ente Concedente cura la verbalizzazione delle riunioni della Conferenza dei Servizi.

Ciascuna Amministrazione Interessata partecipa alla Conferenza dei Servizi sul Definitivo tramite il suo rappresentante legale o suo delegato o altro soggetto comunque legittimato a esprimere la volontà dell'amministrazione.

**5.4. Approvazione del Progetto Definitivo.**

Al termine della Conferenza di Servizi sul Definitivo, la Giunta della Regione Lombardia approva con proprio provvedimento il Progetto Definitivo relativamente al Tratto Lombardo sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni Interessate al Tratto Lombardo, mentre la Giunta della Regione Piemonte approva con proprio provvedimento il Progetto Definitivo relativamente al Tratto Piemontese sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni Interessate al Tratto Piemontese. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione Interessata che sia stata regolarmente convocata e non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi sul Definitivo.

### 5.5. Dissenso motivato

In ogni caso, se il dissenso è espresso, in maniera motivata, da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute o della pubblica incolumità, l'approvazione del Progetto Definitivo sul Tratto Lombardo e/o sul Tratto Piemontese è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 14 quater della legge 8 agosto 1990 n. 241.

### 5.6. Gli effetti dell'approvazione del Progetto Definitivo

Gli effetti dell'approvazione del Progetto Definitivo in sede di Conferenza di Servizi sono soggetti alla disciplina regionale del Piemonte con riferimento al Tratto Piemontese e alla disciplina regionale della Lombardia con riferimento al Tratto Lombardo. Pertanto, allo stato della legislazione vigente, l'approvazione del Progetto Definitivo comporta:

a) con riferimento al Tratto Lombardo, la modifica dei piani regolatori e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 19 della legge regionale della Lombardia 4 maggio 2001 n. 9.

## **Articolo 6**

### **(L'esercizio delle funzioni di ente concedente)**

**6.1.** L'Ente Concedente, anche tramite Infrastrutture Lombarde, esercita le funzioni di ente concedente nei confronti del Concessionario del Collegamento Autostradale. A tale fine, l'Ente Concedente:

- (i) verifica la rispondenza del Progetto Definitivo rispetto ai contenuti del Progetto Preliminare approvato in sede di Conferenza dei Servizi sul Preliminare;
- (ii) segue il procedimento di VIA sul Progetto Definitivo, coordinando i pareri che le Regioni e le altre amministrazioni locali devono emettere nell'ambito di tale procedimento;
- (iii) approva il Progetto Esecutivo;
- (iv) vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario in sede di esecuzione dei lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale;
- (v) vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario in sede di gestione del Collegamento Autostradale;

(vi) approva le variazioni delle tariffe applicate dal Concessionario;  
(vii) approva, ove vi siano i presupposti stabiliti dalla convenzione che disciplina la Concessione, le revisioni del piano economico - finanziario del Concessionario.

**6.2.** Il bando di gara per l'affidamento della Concessione prevederà che il Concessionario sarà tenuto, al momento della sottoscrizione della relativa convenzione, a corrispondere all'Ente Concedente una somma che consentirà all'Ente Concedente di recuperare i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché delle funzioni di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del precedente articolo 6.1. Ove tale somma non sia sufficiente a coprire integralmente tali costi, l'Ente Concedente recupererà i costi residui, ivi inclusi quelli eventualmente derivanti da spese legali per contenziosi, direttamente sul canone di concessione che sarà versato dal Concessionario. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti (v), (vi) e (vii) di cui al precedente articolo 6.1, l'Ente Concedente percepirà un corrispettivo pari al [●] % del medesimo canone che sarà versato dal Concessionario dall'anno in cui comincia la gestione del Collegamento Autostradale fino al termine della Concessione.

## **Articolo 7**

### **(Contributo pubblico ed extraprofitti della Concessione)**

**7.1.** La Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione del Collegamento Autostradale un contributo pubblico che sarà determinato sulla base del piano economico - finanziario del Progetto Preliminare e che comunque non sarà superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5.

**7.2.** Tale contributo potrà essere soggetto a riduzione e/o annullamento in base alle offerte dei concorrenti nella gara per l'affidamento della Concessione.

**7.3.** Se e in quanto vi sarà effettiva corresponsione del contributo pubblico al Concessionario, qualora la verifica triennale del ciclo d'esercizio evidenzi un saldo positivo tra rientro da tariffa effettivo e rientro prefigurato nell'ambito del Piano Economico-Finanziario della Concessione, lo stesso viene corrisposto dal Concessionario all'Ente Concedente sino ad avvenuta restituzione dell'intero contributo pubblico che era

stato versato al Concessionario, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale della Lombardia 4 maggio 2001 n. 9.

**7.4.** A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia stata partecipazione regionale, la metà del predetto saldo è corrisposta dal Concessionario all'Ente Concedente, il quale, in proporzione alla lunghezza kilomtrica del Tratto Lombardo e del Tratto Piemontese, tratterrà una percentuale del 67 % di quanto percepito e verserà la rimanente percentuale del 33 % alla Regione Piemonte.

## **Articolo 8**

### **(Canone Concessorio e i proventi da attività funzionali)**

**8.1.** L'Ente Concedente riscuote il canone annuo versato dal Concessionario nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Piemonte. Dedotte le somme di cui all'art. 6.2., la Regione Lombardia, in proporzione alla lunghezza kilomtrica del Tratto Lombardo e del Tratto Piemontese, trattiene il 67 % del canone riscosso e ne versa il restante 33 % alla Regione Piemonte entro [30] giorni dalla data di ricevimento.

**8.2.** L'Ente Concedente riscuote dal Concessionario i proventi derivanti dalle Attività Funzionali e ne trasferisce una parte alla Regione Piemonte entro [30] giorni dalla data di ricevimento, sulla base del seguente criterio: i proventi sono suddivisi tra Regione Lombardia e Regione Piemonte in proporzione alla lunghezza dell'infrastruttura che ricade, rispettivamente, nel Tratto Lombardo e nel Tratto Lombardo.

## **Articolo 9**

### **(Durata della Convenzione)**

**9.1.** La presente Convenzione ha durata pari a quella della Concessione così come determinata a seguito della gara di aggiudicazione di cui all'art. 4. Peraltro, salvo diverso accordo e pattuizione che sarà stipulato tra le Parti, queste stabiliscono fin d'ora che, al termine della Concessione, l'Ente Concedente bandirà una nuova procedura a evidenza pubblica per l'affidamento della nuova Concessione relativa al Collegamento Autostradale. Se le Parti si accorderanno diversamente e non vi sia più una gestione unitaria del Collegamento Autostradale, la Regione Lombardia avrà la proprietà e la

gestione del Tratto Lombardo e la Regione Piemonte avrà la proprietà e la gestione del Tratto Piemontese.

**9.2.** Le Parti possono risolvere in via anticipata e consensualmente la presente convenzione, stabilendo d'intesa modalità e condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale.

---

Per la Regione Piemonte,

---

Per la Regione Lombardia